

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Veneto  
**AZIENDA U.L.S.S. 3 – SERENISSIMA**  
U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica  
-----

**CAPITOLATO TECNICO**

**PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CATTURA, CONTENIMENTO, TRASPORTO, CONSEGNA E ACCUDIMENTO NEL CANILE SANITARIO AZIENDALE DI MESTRE-SAN GIULIANO DI ANIMALI D’AFFEZIONE, GESTIONE DEL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI PRESENTI PRESSO IL CANILE SANITARIO AZIENDALE O STRUTTURA DI PRIMA ACCOGLIENZA DEI DISTRETTI DEL VENEZIANO, DI MIRANO-DOLO E DI CHIOGGIA DELL’AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA**

## **Sommario:**

- art. 1:- Oggetto del Capitolato;
- art. 2:- Contenuto del servizio oggetto di appalto;
- art. 3:- Zona da servire;
- art. 4:- Durata e base d'asta dell'appalto;
- art. 5:- Caratteristiche, tipologie e modalità operative del servizio;
- art. 6:- Quantitativi presunti;
- art. 7:- Requisiti minimi richiesti all'aggiudicatario: mezzi, automezzi ed attrezzature;
- art. 8:- Requisiti minimi richiesti per la gestione funzionale ed igienico sanitaria del Canile sanitario di afferenza per i Distretti del Veneziano, di Mirano-Dolo e di Chioggia
- art. 9:- Requisiti funzionali, strutturali e gestionali della cattura;
- art. 10:- Oneri e responsabilità;
- art. 11:- Responsabilità a carico della ditta aggiudicataria;
- art. 12:- Fatturazione e pagamenti;
- art. 13:- Sicurezza;
- art. 14:- Assicurazione;
- art. 15:- Danni a terzi;
- art. 16:- Obbligo di riservatezza e di tutela dei dati;
- art. 17:- Penalità;
- art. 18:- Forza maggiore;
- art. 19:- Risoluzione del contratto;
- art. 20:- Recesso dal contratto;
- art. 21:- Codice di comportamento;
- art. 22:- Contratto;
- art. 23:- Informativa in materia di protezione dei dati personali;
- art. 24:- Rispetto delle disposizioni della Legge n. 136/2010 "Tracciabilità finanziaria";
- art. 25:- Foro competente;
- art. 26:- Clausola finale.

## **Art. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO**

Il presente capitolato Tecnico ha come oggetto:

- a)** la descrizione delle specifiche tecniche dei servizi oggetto di affidamento;
- b)** la disciplina del rapporto contrattuale che sarà stipulato per dare esecuzione al servizio aggiudicato.

## **Art. 2 - CONTENUTO DEL SERVIZIO OGGETTO DI APPALTO**

Il presente capitolato disciplina l'affidamento in appalto del servizio di recupero, cattura, contenimento, trasporto, consegna e accudimento nel Canile sanitario aziendale di animali d'affezione, prevalentemente cani e gatti, nonché l'accudimento degli stessi con due interventi giornalieri presso la struttura di riferimento, a cura e per conto della competente UOC Veterinaria afferente ai territori dei Distretti del Veneziano, di Mirano-Dolo e di Chioggia dell'Azienda ULSS 3 Serenissima.

Dovrà garantire inoltre la gestione del mantenimento degli animali presenti presso il Canile sanitario aziendale o struttura di prima accoglienza di riferimento, che dovrà accudire con almeno due interventi giornalieri per alimentare, pulire e controllare il loro stato di salute e di benessere degli animali.

Ai fini dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali la ditta appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel presente documento, nonché di tutte le norme di legge inerenti il servizio in contratto.

## **Art. 3 - ZONA DA SERVIRE**

La zona interessata dal servizio coincide con i Comuni di Venezia, Marcon, Quarto d'Altino, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesse d'Artico, Fossò, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Strà, Vigonovo, Chioggia, Cavarzere e Cona.

## **Art. 4 - DURATA E BASE D'ASTA DELL'APPALTO**

L'importo complessivo a base d'asta per un periodo di 36 mesi, è pari ad euro 702.795,00.=, oltre I.V.A..

L'appalto avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione e potrà essere rinnovato per ulteriori 2 anni.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire l'avvio del servizio entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.

L'Azienda ULSS si riserva, per motivi di interesse pubblico derivanti ad esempio da modifiche istituzionali od organizzative della stessa ULSS, di revocare, in qualsiasi momento, mediante preavviso scritto di 30 giorni, da inviare tramite PEC, l'affidamento del servizio.

## **Art. 5 - CARATTERISTICHE, TIPOLOGIE E MODALITA' OPERATIVE DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda l'intero territorio dell'Azienda ULSS 3 Serenissima e prevede l'esecuzione delle seguenti attività:

- 1) cattura e recupero di animali d'affezione, in particolar modo cani e gatti, vaganti, randagi, di proprietà temporaneamente irreperibile, feriti, in difficoltà e/o morti (in

seguito chiamati “animali”) eseguiti nel territorio di competenza dell'Azienda ULSS 3 Serenissima su richiesta di cittadini, Associazioni protezionistiche animali, Forze dell'Ordine, Vigili del Fuoco, Comuni, etc., fatta al Centralino dell'Ospedale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima o al 118 che attiveranno poi l'UOC Veterinaria di competenza. Quest'ultima gestirà la richiesta valutando, caso per caso, la necessità della presenza di un Medico Veterinario durante l'intervento. L'intervento sarà effettuato con materiali, attrezzature, personale, risorse e vettori propri e dopo la cattura e/o recupero degli animali, questi saranno trasportati nei locali del Canile sanitario dell'AULSS 3 Serenissima (in seguito chiamato “Canile sanitario”) o in altro luogo (es.: in luogo di cura) indicato dalla competente UOC Veterinaria dell'AULSS 3 Serenissima (in seguito chiamata “UOC Veterinaria”) nell'arco delle 24 ore giornaliere anche festive, con reperibilità h 24. Il recupero degli animali dovrà avvenire con furgone/automezzi e gabbie rispettosi delle norme sul benessere animale, come previsto al successivo art. 7;

- 2) restituzione dell'animale sul posto dell'intervento qualora si ritrovi telefonicamente il proprietario e questi possa arrivare celermente in loco;
- 3) il servizio dovrà essere reso in conformità a tutta la vigente normativa in materia di detenzione e trasporto degli animali con particolare riferimento a quella sul rispetto del benessere animale, al Regolamento di Polizia Veterinaria - DPR n. 320/54 e ss.mm.ii. - nonché ad ogni altra specifica normativa regionale e procedurale emanata dall'Autorità competente nel corso del presente servizio;
- 4) gli interventi di cattura e recupero avverranno previa richiesta ed indicazioni telefoniche da parte della UOC Veterinaria ed eccezionalmente su diretta e formale richiesta dei Comandi della Polizia Locale del territorio, dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Città Metropolitana e/o di privati cittadini;
- 5) le richieste telefoniche dovranno contenere tutti gli elementi necessari per l'esatta individuazione e la successiva cattura dell'animale e verranno gestite esclusivamente dal personale afferente alla UOC Veterinaria che valuterà caso per caso l'opportunità della presenza di proprio personale sanitario durante l'intervento. Dopo la cattura l'animale sarà trasportato negli appositi box del Canile Sanitario;
- 6) nel caso di recupero di animali feriti, gli stessi, sempre su indicazione del Dirigente competente della UOC Veterinaria, oltre ad essere trasportati presso il Canile Sanitario per effettuare le cure mediche del caso, in alternativa potranno essere trasferiti anche presso altre Strutture di diagnosi e cura veterinarie in accordo con gli interessati;
- 7) il recupero e trasporto degli animali per le cure mediche veterinarie per gli esami diagnostici di legge previsti dal DPR n. 320/54 e ss.mm.ii., compreso il trasporto di parti di essi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per gli accertamenti anatomico patologici e giuridico-legali dovuti per compiti istituzionali;
- 8) il recupero e trasporto degli animali dal Canile sanitario e/o Struttura di Prima Accoglienza verso i Canili rifugio e/o viceversa;
- 9) il recupero e trasporto al Canile Sanitario o Struttura di prima accoglienza di animali oggetto di vincolo sanitario, sequestro, confisca, sfratto o di altro provvedimento anche amministrativo disposti da e per conto dell'Autorità Giudiziaria e/o dell'Autorità competente;
- 10) il trasferimento degli animali di proprietà oggetto di morsicature e/o provvedimenti amministrativi verso il Canile Sanitario o altra Struttura di prima accoglienza e da qui al domicilio del proprietario (con spese a carico del proprietario stesso) per l'assolvimento dei compiti istituzionali dovuti ai sensi del DPR n. 320/54 e ss.mm.ii.;

- 11) il recupero e trasporto dei gatti delle colonie feline censite dal sito di prelevamento al Canile Sanitario o altra Struttura di prima accoglienza (esempio Gattile di Malamocco) e viceversa su indicazione del personale della competente UOC Veterinaria;
- 12) censimento delle colonie feline eseguito annualmente in collaborazione con la competente UOC Veterinaria al fine di aggiornare la popolazione dei gatti liberi sul territorio dell'AULSS 3 Serenissima. Il numero indicativo delle colonie è 445;
- 13) il personale della Ditta appaltatrice preposto al servizio (di seguito "personale preposto"), nel caso di pronta identificazione e proprietà dell'animale nel luogo di recupero e cattura, potrà restituire l'animale oggetto dell'intervento direttamente sul posto previa richiesta e pagamento delle relative spese a carico dell'interessato, nei modi e tempi stabiliti dal personale competente dell'UOC Veterinaria;
- 14) il personale preposto deve garantire la reperibilità telefonica immediata nell'arco delle 24 ore giornaliere;
- 15) il personale preposto per l'esecuzione degli interventi deve realizzarli entro 45 minuti dalla segnalazione di richiesta, salvo imprevisti e casi eccezionali con diversa tempistica concordata fra le parti interessate per lo specifico caso;
- 16) il personale preposto che svolgerà l'attività di recupero, cattura, contenimento, consegna e trasporto degli animali dovrà possedere una adeguata formazione professionale e/o comprovata esperienza riferite a tali attività;
- 17) il personale preposto dovrà esibire idonea documentazione che attesti il possesso di competenze personali riferibili a:
  - a. corretto avvicinamento all'animale libero, isolato, impaurito, incidentato, ferito e/o malato;
  - b. tecniche di cattura e di contenimento degli animali;
  - c. movimentazione e contenimento degli animali già catturati;
  - d. trasporto, carico e scarico dell'animale dai mezzi di trasporto impiegati e preposti;
  - e. documentata formazione sul corretto utilizzo dei DPI;
- 18) la Ditta aggiudicataria dovrà dotare il proprio personale del vestiario e delle attrezzature di lavoro all'uopo idonee ed indispensabili;
- 19) le attrezzature adoperate per la cattura (lacci, lacci rigidi, fruste, reti, gabbie, etc.) e per l'identificazione degli animali (lettore microchip) dovranno essere comunque validate dal Dirigente competente della UOC Veterinaria
- 20) la Ditta aggiudicataria si farà carico di alimentare gli animali presenti nel canile sanitario rispettando i loro fabbisogni nutrizionali fisiologici e terapeutici secondo le indicazioni del personale sanitario della UOC Veterinaria.

## **Art. 6 - QUANTITATIVI PRESUNTI**

Il numero annuo presunto degli interventi oggetto dell'appalto per i Distretti dell'AULSS 3 Serenissima (Distretti del Veneziano, Mirano-Dolo e Chioggia) è sotto indicato, suddiviso per tipologia di intervento:

|    | <b>Descrizione intervento</b>   | <b>Quantità presunta annua</b> |
|----|---|--------------------------------|
| 1) | Cani accalappiati sul territorio  | n. 1270                        |
| 2) | Giornate di mantenimento cani accalappiati (massimo 10 gg necessità sanitarie del singolo soggetto) | n. 250                         |
| 3) | Cani accalappiati in aggiunta al primo in caso di cattura di più animali nel corso della medesima   | n. 75                          |

|     |  |        |
|-----|--|--------|
|     | uscita e nella medesima località   |        |
| 4)  | Cuccioli in caso di cattura di cani con prole  | n. 62  |
| 5)  | Recupero di gatti feriti, malati o incidentati   | n. 104 |
| 6)  | Uscite sul territorio per chiamate "a vuoto"   | n. 60  |
| 7)  | Trasporto di animali verso ambulatori veterinari convenzionati per accertamenti diagnostici o specialistico altri trasporti di animali feriti, incidentati, malati                       | n. 25  |
| 8)  | Passaggi presso il Canile sanitario per identificazione o visita clinica dell'animale  | n. 368 |
| 9)  | Animali trasportati da Canile sanitario aziendale a canile rifugio e viceversa   | n. 90  |
| 10) | Trasporto presso il Canile Sanitario di animali domestici oggetto di sfratti da abitazioni e/o di altri provvedimenti disposti dall'Ufficiale giudiziario o da altra Autorità competente | n. 20  |

**Art. 7 - REQUISITI MINIMI RICHIESTI ALL'AGGIUDICATARIO:  
MEZZI, AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE**

L'aggiudicatario dovrà eseguire i servizi oggetto dell'appalto mettendo a disposizione i seguenti mezzi in perfette condizioni d'uso:

- n. 3 automezzi idonei per il trasporto di animali, dotati di gabbie, trasportini per il contenimento degli animali catturati, con coibentazione interna lavabile, sanificabile, con prese d'aria per una adeguata ventilazione, con una adeguata illuminazione del vano e rispondenti alle prescrizioni di cui al Regolamento CE 01/05 - 22/12/04;
- n. 1 ambulanza veterinaria, adibita al trasporto degli animali in stato di necessità, dotata di specifiche attrezzature di assistenza e di trasporto conforme alle caratteristiche tecniche previste nell'allegato 1 del Decreto Ministero, Infrastrutture e trasporti 9/10/2012 n. 217 e relative linee guida ministeriali;
- n. 1 imbarcazione (anche a noleggio) adibita al trasporto di animali (anche in stato di necessità) dotata di vano per il collocamento di gabbie per il contenimento degli animali catturati o in stato di necessità, con adeguate caratteristiche per il loro trasporto in sicurezza e rispetto del benessere animale;

Detti automezzi devono riportare scritte indicanti la denominazione della ditta aggiudicataria e contenere:

- lettori di microchip conformi alle norme ISO 11784 e 11785;
- lacci rigidi per il contenimento e la cattura degli animali con sblocco rapido di cm 150;
- guanti di protezione ed addestramento;
- accalappiacani flessibile a frusta con rinforzo di cm 145;
- trappola a rete per la cattura di piccoli animali con sacca a chiusura antifuga;
- guinzagli e museruole di varie misure per il contenimento degli animali;
- gabbie autocatturanti a pareti mobili;
- idonee ceste o trasportini per gatti;
- attrezzatura per telenarcosi (cerbottana e/o fucile idonei);
- dispositivi comunicativi atti all'identificazione immediata del proprietario dell'animale catturato (smartphone);
- dotazione di DPI del personale impiegato;

- ogni altro materiale sanitario idoneo alla cattura ed al recupero degli animali incidentati.

**Art. 8 - REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER LA GESTIONE FUNZIONALE ED IGIENICO SANITARIA DEL CANILE SANITARIO DI AFFERENZA PER I DISTRETTI DEL VENEZIANO, DI MIRANO-DOLO E DI CHIOGGIA**

L'aggiudicatario dovrà eseguire il servizio in oggetto soddisfacendo ai seguenti requisiti minimi:

- collocazione in sicurezza degli animali recuperati negli appositi box del Canile Sanitario;
- collocazione in sicurezza degli animali nei box preposti all'isolamento sanitario, con l'immediata comunicazione al Responsabile Sanitario della struttura;
- prelevamento degli animali terminato il periodo di ricovero per il loro trasferimento nelle strutture Rifugio;
- rispetto della scheda Sanitaria compilata per gli animali ricoverati e redatta dal Responsabile Sanitario della struttura;
- somministrazione del cibo giornaliera con razione bilanciata tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
- alimentazione personalizzata per fasce di età e stato di salute;
- rimozione giornaliera delle deiezioni solide e liquide a mezzo di idonea attrezzatura (idropulitrice) dai box di ricovero;
- pulizia settimanale dei pozzetti, caditoie, grondaie;
- disinfezione, disinfestazione dell'area preposta da effettuarsi ogni 15 gg;
- supporto al Medico Veterinario o altro personale;
- istituzione di un registro delle attività svolte da compilare e tenere aggiornato dopo il servizio prestato;
- aprire e chiudere correttamente e in sicurezza i cancelli di accesso alle strutture del Canile sanitario in modo da impedire fughe e sconfinamenti degli animali presenti e/o recuperati.

**Art. 9 - REQUISITI FUNZIONALI, STRUTTURALI E GESTIONALI DELLA CATTURA**

Il servizio di recupero, cattura e trasporto degli animali sarà coordinato e gestito dal personale della UOC Veterinaria competente (Medici Veterinari e/o Operatori Cinovigili), tramite chiamata telefonica del Dirigente Veterinario in servizio o suo incaricato al personale in servizio della Ditta aggiudicataria, indicando il luogo, il nominativo del segnalante e suo recapito telefonico, la razza dell'animale da recuperare, il suo stato di salute e se lo stesso è in una zona circoscritta per la cattura. Il personale afferente alle UU.OO. Veterinarie dell'Azienda ULSS 3 Serenissima (Medici Veterinari e Operatori Cinovigili), valutata la fattispecie, deciderà se intervenire o meno congiuntamente con il personale preposto. Questo avverrà per le operazioni di Polizia Giudiziaria e/o in caso di animali feriti da soccorrere sul posto. Se del caso, il personale preposto una volta intervenuto, dovrà assistere, supportare e coadiuvare il Medico veterinario, nelle operazioni di contenimento, riconoscimento, identificazione e prima cura dell'animale recuperato. Gli operatori Cinovigili afferenti alle UU.OO. Veterinarie dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, avranno il compito di coordinare le parti interessate al servizio e di monitorare il suo andamento affinché esso si realizzi in modo efficace ed efficiente ai sensi del presente appalto.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio 24h su 24h, assicurandone la continuità anche in ore notturne, festive, feriali, ecc., in quanto il servizio oggetto del presente

appalto è da considerarsi a tutti gli effetti “servizio pubblico” e non potrà essere sospeso in nessun caso.

Il personale intervenuto dovrà redigere un apposito verbale che dovrà indicare il luogo della cattura/recupero, l'ora d'inizio e fine intervento, i dati anagrafici del segnalante e suo numero telefonico (con la dicitura che l'animale non è di sua proprietà e non possiede nessuna informazione atta ad identificare il proprietario/detentore dell'animale), i dati identificativi dell'animale recuperato (razza, sesso, ecc.), lo stato di salute dell'animale, se dotato di microchip d'identificazione e se iscritto nella BAC della Regione Veneto. Il verbale dovrà essere redatto anche in caso di mancata cattura con le note esplicative. Copia di tale documento dovrà essere inviato tempestivamente agli uffici competenti delle UU.OO. Veterinarie dell'Azienda ULSS 3 Serenissima per la formalizzazione dell'intervento e le successive verifiche.

La ditta inoltre dovrà presentare un report mensile su apposito modello con tutti gli interventi eseguiti, distinti se in regime ordinario o di emergenza; per ogni intervento andranno poi specificati tutti dati identificativi degli animali catturati. La cattura degli animali dovrà essere espletata con attrezzature e mezzi atti ad evitare maltrattamenti e sofferenze agli stessi animali e modulate in base al soggetto; per animali particolarmente pericolosi o non facilmente avvicinabili la cattura potrà avvenire con la presenza del personale afferente alle UU.OO. Veterinarie dell'Azienda ULSS 3 Serenissima.

Per gli animali feriti o malati, la cattura dovrà avvenire con automezzo attrezzato per il primo soccorso veterinario.

Gli animali, una volta catturati/recuperati e nel caso non si possa effettuare la restituzione sul posto, dovranno essere trasferiti tempestivamente presso la struttura sanitaria/veterinaria di riferimento, indicata dai referenti delle UU.OO. Veterinarie dell'Azienda ULSS 3 Serenissima.

Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle operazioni di scarico e alla sistemazione negli appositi box nel Canile Sanitario o Struttura di Prima Accoglienza di riferimento, degli animali catturati, con l'approvvigionamento di acqua e cibo.

Al termine di ogni trasporto, il personale dovrà provvedere al lavaggio e alla disinfezione dell'automezzo presso le strutture dove vengono consegnati gli animali o sede della Ditta, a riprova del quale dovrà essere compilato un apposito registro che verrà verificato a campione.

La Ditta avrà inoltre la gestione del mantenimento degli animali presenti presso il Canile sanitario o Struttura di prima Accoglienza di riferimento, che dovrà accudire con almeno due interventi giornalieri per alimentare, pulire e controllare il loro stato di salute e di benessere animale. Di norma gli animali vengono trattenuti per 10 giorni per essere poi trasferiti presso le strutture Rifugio.

#### **Art. 10 - ONERI E RESPONSABILITA'**

Il personale addetto per l'espletamento del servizio sarà impiegato e retribuito a cura della Ditta aggiudicataria con esclusiva competenza della stessa per l'assolvimento di tutte le spese, gli oneri assicurativi e quelli previdenziali relativi e necessari sia al personale che alle attrezzature e ai mezzi impiegati. L'Azienda ULSS 3 Serenissima



sarà sollevata da ogni responsabilità e/o indennizzo verso il personale utilizzato dalla Ditta aggiudicataria, che potessero loro derivare per danni subiti direttamente (es. da morsicature, lesioni personali, ecc.) e/o indirettamente (es. zoonosi, malattie professionali, ecc.) nell'esercizio del loro mandato.

La Ditta aggiudicataria per l'espletamento del servizio dovrà impiegare e servirsi di mezzi ed attrezzature idonei al servizio, secondo la normativa vigente, ed in particolare:

- servirsi di automezzi ed imbarcazioni specificatamente attrezzati per il trasporto di animali vivi, dotati di gabbie fisse o amovibili, facilmente lavabili, disinfettabili e forniti di un sistema di ventilazione in grado di garantire una distribuzione regolare d'aria e di una forbice di temperatura interna dai 5°C ai 30°C, sia che il mezzo sia in movimento che in sosta;
- servirsi, per il recupero di animali feriti, di un automezzo appositamente attrezzato per il primo soccorso ed equipaggiato con una barella per il caricamento e l'immobilizzazione degli animali traumatizzati e che dovrà inoltre essere dotato di un kit di primo soccorso veterinario validato dal Dirigente competente dell'UOC Veterinaria;
- servirsi di mezzo acqueo (imbarcazione) per il trasporto di animali d'affezione (anche feriti e/o morti), dotati di appositi contenitori e/o idonee gabbie, facilmente lavabili, disinfettabili e fornite di adeguate coperture e/o protezioni dalle intemperie e dalle prolungate esposizioni solari;
- procurare e somministrare cibo di buona qualità agli animali interessati secondo le indicazioni ricevute".

#### **Art. 11 - RESPONSABILITA' A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà uniformarsi a tutti i criteri di comportamento civile di correttezza nel lavoro, curare la scrupolosa osservanza delle norme igienico sanitarie ed evitare ogni danno e pericolo per la salute e l'incolumità della collettività e dei singoli. Sarà a totale carico della Ditta aggiudicataria senza riserve o eccezione alcuna, ogni responsabilità per danni che in relazione all'espletamento del servizio, o comunque, per cause ad esso connesse, dovessero derivare all'Azienda ULSS o a terzi, sia cose che persone.

La Ditta dovrà assicurare il servizio con continuità, non potendo invocare ragioni di forza maggiore (sciopero del personale, malattie, ferie, ecc.) e dovrà svolgerlo nei tempi stabiliti, non essendo ammesse variazioni nell'orario richiesto se non concordate preventivamente.

Il personale dovrà svolgere il servizio in divisa da lavoro decorosa e essere munito di apposito cartellino di identificazione.

La Ditta dovrà fornire un elenco nominativo, che dovrà essere costantemente aggiornato, con le relative qualifiche del personale addetto, compresi i sostituti ed individuare un referente che dovrà collaborare con gli operatori Cinovigili afferenti alle UU.OO. Veterinarie dell'Azienda Sanitaria.

#### **Art. 12 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il pagamento delle fatture, in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii., sarà effettuato al termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Amministrazione.

La fattura dovrà essere emessa posticipatamente per ciascun mese solare ed avrà per oggetto:

- il prezzo triennale offerto dalla ditta in sede di gara diviso in 36 (trentasei) canoni mensili.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo la normativa vigente. Di seguito si riportano i dati di dettaglio del servizio di fatturazione elettronica aziendale:

*Denominazione Azienda: Azienda ULSS 3 Serenissima;  
Sede Legale: via Don Federico Tosatto n. 147 – 30174 Venezia;  
C.F. / Partita IVA: 02798850273  
Codice Univoco Ufficio: UFK9MW  
Nome Ufficio: Uff\_eFatturaPA*

A seguito dell'emissione della fattura dovrà essere trasmessa all'Azienda Sanitaria distinta con indicazione delle prestazioni erogate

L'accertamento della corretta esecuzione del servizio sarà effettuato da parte del Direttore della UOC Veterinaria competente, che accerterà che sia stato svolto nel rispetto delle modalità e condizioni di cui al presente capitolato, sia la rispondenza tra i corrispettivi contrattuali e quelli indicati in fattura.

Il pagamento avverrà a mezzo mandato della Tesoreria dell'Azienda ULSS 3 Serenissima.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo il contratto si potrà risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC da parte dell'ULSS.

Il prezzo presente nell'offerta economica si intende comprensivo di ogni costo relativo al servizio (oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, spese per il materiale, spese generali e di segreteria, ecc.) ad esclusione dell'IVA se dovuta.

### **Art. 13 - SICUREZZA**

La Ditta aggiudicataria, con la stipula del conseguente contratto si impegna a rispettare tutte le disposizioni in materia previste dalla normativa vigente.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza del lavoro.

La ditta è tenuta inoltre ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e ss.mm.ii.).

### **Art. 14 - ASSICURAZIONE**

La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, esonerando l'Azienda ULSS 3 da ogni responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa

dipendenti e verso terzi in genere per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza anche indiretta dell'appalto. Pertanto, la Ditta dovrà mantenere in essere per tutta la durata del periodo contrattuale adeguata/e polizza/e in relazione alle coperture assicurative di seguito specificate, con massimali, per ognuna delle garanzie, non inferiori ai seguenti massimali:

garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, patrimoniali e non patrimoniali, cagionati all'Azienda ULSS 3 e ai terzi in genere, connessi all'esecuzione del servizio, con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro;

garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro;

garanzia di responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria, relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc. con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro.

Qualora la Ditta non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa notifica, l'Amministrazione dell'Azienda ULSS 3 si ritiene autorizzata a provvedere direttamente a danno della Ditta, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento. In nessun caso eventuali franchigie o scoperti previsti nelle Polizze Assicurative presentate saranno opponibili all'Azienda ULSS 3, e i relativi importi rimarranno quindi a totale carico della Ditta.

Copia della/e polizza/e, conforme/i all'originale ai sensi di legge, dovrà/anno essere consegnata alla Stazione Appaltante entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di pagamento del premio; quest'ultima dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio.

La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo oppure in altri articoli delle Norme di Partecipazione alla gara o, più in generale, di tutta la documentazione di gara, o il mancato pagamento del premio, tale da pregiudicare l'efficacia della copertura assicurativa, costituiscono motivo di risoluzione del contratto (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del Codice Civile).

#### **Art. 15 - DANNI A TERZI**

La Ditta appaltatrice assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose in dipendenza dell'esercizio dell'appalto, esonerando l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa dipendenti o verso terzi in genere per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza anche indiretta dell'appalto.

#### **Art. 16 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E DI TUTELA DEI DATI**

La ditta aggiudicataria, in relazione all'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, si impegna a:

- a. garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui alla normativa vigente in materia di privacy;

- b. attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della privacy, tutte le norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati;
- c. non comunicare o diffondere, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie acquisite nello svolgimento della attività.

Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda ULSS 3 Serenissima; la ditta aggiudicataria assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento.

La ditta aggiudicataria della fornitura assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale dipendente incaricato di effettuare prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

### **Art. 17 - PENALITÀ**

Per le inadempienze relative ai casi di seguito riportati sono previste le seguenti penalità:

- 1) In caso di ritardo, anche parziale, rispetto ai limiti temporali di esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, la Ditta appaltatrice dovrà pagare una penale di € 100,00.= per ogni caso di ritardo accertato fino ad un massimo di tre ore; superate le tre ore e fino ad un massimo di sei ore la penale sarà raddoppiata. Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.  
Il periodo di ritardo non dovrà superare le sei ore consecutive naturali. In caso di superamento di tale termine, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere nei casi più gravi commisurati alle effettive conseguenze provocate nell'ordine pubblico, il contratto con l'applicazione delle penalità stabilite, l'esecuzione in danno e l'escussione della cauzione definitiva; di consentire, nei casi meno gravi, la prosecuzione del contratto. Le suddette penali verranno applicate nelle misure su esposte, in sede di pagamento della fattura, mediante decurtazione del corrispettivo dovuto alla ditta e stabilito in sede contrattuale per l'esecuzione del servizio.
- 2) In caso di mancato adempimento ad una prescrizione e/o disposizione scritta del Direttore della UOC Veterinaria riferite alle prestazioni oggetto di appalto, la Ditta appaltatrice dovrà pagare una penale di € 250,00.= per ogni singolo caso accertato. Nel caso in cui il corrispettivo da liquidare alla ditta non fosse sufficiente a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, nonché quello dei danni dallo stesso arrecati all'Azienda Sanitaria per qualsiasi motivo, l'Amministrazione si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

### **Art. 18 - FORZA MAGGIORE**

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento che sfugga alla volontà delle

parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

### **Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Azienda ULSS può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile previa comunicazione da inviare al fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) applicazione di tre penalità a seguito di gravi violazioni delle clausole contrattuali e reiterate inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità della fornitura e/o del servizio;
- b) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- c) cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- f) accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- g) accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla ditta nel corso della procedura di gara;
- h) in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- i) nei casi previsti dall'art. 3 punti a) e b) del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 1036 del 4/8/2015 e sottoscritto in data 7/9/2015, se applicabile;
- j) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda;
- k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- l) mancato versamento, ove dovuto, delle spese di pubblicazione di bandi, avvisi ed estratti di gara, nei tempi e modalità previsti dall'Azienda ULSS;
- m) in caso di violazione da parte dei propri collaboratori degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici in vigore nell'Azienda ULSS 3 da ritenere estesi, per quanto compatibili, a tali collaboratori;
- n) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato Tecnico e nel D.Lgs. n. 50/2016.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Azienda determini di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta all'Appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione l'Azienda ULSS ha diritto di escutere la cauzione definitiva. In ogni caso resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente, in danno alla ditta inadempiente. Alla stessa saranno addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Quanto sopra non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta assegnataria senza giustificato motivo o giusta causa.

L'Azienda ULSS può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1353 del Codice Civile previa comunicazione, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi al fornitore a mezzo PEC, nel caso in cui i servizi previsti nella presente procedura siano oggetto di un contratto stipulato a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzato regionale.

#### **Art. 20 - RECESSO DAL CONTRATTO**

Qualora l'impresa affidataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza contrattualmente pattuita, l'Azienda ULSS, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

#### **Art. 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

Sono estesi ai collaboratori della ditta aggiudicataria, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici" in vigore nell'Azienda ULSS 3 Serenissima pubblicato sul sito internet aziendale al seguente indirizzo: <https://www.aulss3.veneto.it/index.cfm?method=mys.apridoc&iddoc=14539> la cui violazione sarà causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 22 - CONTRATTO**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

#### **Art. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) i dati i dati trasmessi verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e nei limiti stabiliti dal Regolamento medesimo.

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la ditta accetta di stipulare apposito accordo per la nomina a Responsabile Esterno al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il Responsabile esterno al trattamento dei dati ha il dovere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy.

Si ricorda che l'accesso ai dati personali dovrà avvenire solo se strettamente necessario per svolgere l'attività affidata e descritta del presente capitolato (pertinenza e non eccedenza).

Si precisa infine che, nel caso in cui fosse necessario accedere in qualità di amministratore di sistema a sistemi informativi dell'Azienda ULSS 3, la ditta è tenuta a nominare gli amministratori di sistema rispettando quanto disposto in materia dal Garante per la protezione dei dati personali. Dovrà inoltre rendere disponibili tali nominativi al titolare Azienda ULSS 3.

**Art. 24 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 136/2010  
"TRACCIABILITA' FINANZIARIA"**

L'aggiudicatario dovrà assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13/8/2010.

**Art. 25 - FORO COMPETENTE**

In caso di controversie che determinino il ricorso all'autorità giudiziaria, sarà competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Venezia.

**Art. 26 - CLAUSOLA FINALE**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Tecnico si fa rinvio alle norme vigenti in materia.